

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e l'Eritrea, firmato a Roma il 14 marzo 1995 in occasione della visita del Ministro degli esteri eritreo Petros Solomon, rappresenta un'importante premessa per la conclusione di futuri accordi bilaterali e si propone di sviluppare le relazioni economiche fra i due Paesi attraverso l'adozione di appropriate misure, lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche economiche, sugli obiettivi di sviluppo e sulle possibili iniziative di interesse per le imprese e le organizzazioni dei due Paesi.

Particolare attenzione è riservata alla promozione della cooperazione fra i soggetti privati, attraverso la stipula di accordi e contratti fra le imprese. L'Accordo stabilisce anche una serie di facilitazioni (emissioni di visti, permessi di soggiorno) per raggiungere gli scopi prefissati, che saranno reciprocamente accordate agli imprenditori per viaggi e soggiorni di lavoro. Si prevede altresì un'azione comune delle Parti contraenti per incoraggiare l'organizzazione di

fiere, mostre e seminari, e la partecipazione di imprese e istituzioni a tali eventi.

Di rilievo anche il riferimento ad un eventuale accordo per la cooperazione allo sviluppo e all'avvio del negoziato sull'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, che rappresenterà il quadro giuridico di riferimento per gli investitori italiani. Sono quindi contemplate azioni comuni nel campo della promozione degli investimenti, della costituzione di società miste, del trasferimento di tecnologie, con particolare attenzione al settore della piccola e media impresa.

Per quanto riguarda i meccanismi di consultazione, le Parti hanno concordato di costituire una Commissione intergovernativa che discuterà le linee generali di cooperazione bilaterale, promuoverà e verificherà l'applicazione dell'Accordo, si riunirà periodicamente e individuerà i settori prioritari della cooperazione. L'Accordo in parola, in sostanza, ha contenuto piuttosto generico e si realizzerà pienamente soltanto con la conclusione di altri accordi che disciplineranno i vari settori della cooperazione.

RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e l'Eritrea che prevede un onere è quella relativa all'articolo X, che autorizza la partecipazione alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell'esame dei programmi operativi.

Le suddette riunioni avranno luogo alternativamente ad Asmara e a Roma.

Nell'ipotesi dell'invio ad Asmara di tre funzionari, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 persone x 3 giorni)	L.	1.620.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 97, al cambio di lire 1.600 = lire 155.000, cui si aggiungono lire 47.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 202.000 viene ridotto di lire 52.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 150.000 x 3 persone x 3 giorni)	L.	1.350.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Asmara (lire 3.536.000 x 3 persone = lire 10.608.000 + lire 530.000, quale maggiorazione 5 per cento)	L.	11.138.000
		<hr/>
Totale onere (articolo X)	L.	14.108.000
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 14.108.000, in cifra tonda 14 milioni di lire.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in 14 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

